



Consiglio Regionale della Puglia

XI Legislatura

DDL n. 48/2022

ATTO CONSIGLIO N. 463

Emendamento modificativo

affieutato

L'articolo 1 del ddl è abrogato

Il Consigliere

ut

Relazione

L'abrogazione è conseguenza del decorso del termine di legge di 30 giorni, ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del d.lgs. 118/2011.



Consiglio Regionale della Puglia

XI Legislatura

DDL n. 48 del 04/04/2022

ATTO CONSIGLIO N. 463

Emendamento modificativo

affidato

Il titolo del DDL 48/2022 è sostituito dal seguente:

“Modifica all’articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull’assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517)”

Il Consigliere

[Handwritten signature]

de

atto 463

3

Fundamento


al comma 1 dell'art. 2


stato scritto " ~~canale~~ al posto delle


parole " nel volume preventivo

numeri " scrivere " alla voce
intende accordate nel numero
della " ~~forse~~ "


Approvato

 (Zullo)

 (VENTOLA)

 (BELLOMO)

 (PAGLIARO)

 (DELL'ERBA)



Regione Puglia

REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, D.Lgs 118/2011)

OGGETTO: Proposta di legge "MODIFICA ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE N. 48 PUBBLICATA SUL BURP DEL 3.12.2021"

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo, finalità e verifica criteri di quantificazione degli oneri):

PREMESSA:

Con l'art. 9 della Legge Regionale nr. 48 pubblicata sul B.U.R. n. 150 del 03.12.2021 è stato interamente sostituito il comma 4 dell'articolo 5 della Legge Regionale 30 dicembre 1994 nr. 38 relativo alla possibilità di contrarre anticipazioni di tesoreria da parte degli Enti del Sistema Sanitario Regionale.

A seguito di segnalazione pervenuta da parte del Ministero della Salute occorre procedere alla modifica del detto articolo, al fine di evitare ogni qualsivoglia interpretazione della disposizione che possa violare la norma quadro di riferimento (articolo 2, comma 2-sexies del Decreto Legislativo n. 502/1992), a chiarire che il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale sia da intendersi complessivo per la totalità delle anticipazioni contraibili.

La disposizione in questione viene dunque riproposta nella seguente formulazione:

"Fermo restando il generale divieto di indebitamento, previsto dall'articolo 2, comma 2 sexies, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), al verificarsi di esigenze di liquidità non fronteggiabili con le disponibilità finanziarie derivanti dalle erogazioni mensili del fondo sanitario, gli Enti del Sistema Sanitario Regionale sono autorizzati a contrarre, con i rispettivi istituti di credito tesoriери, anticipazioni nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale."

Con il presente emendamento si propone di sostituire le parole "nel bilancio preventivo annuale" con le parole "alla voce entrate accertato nel penultimo anno precedente".

Trattasi di spesa:

- corrente
- in conto capitale

ovvero minore entrata:

- corrente
- in conto capitale

in caso di maggiore spesa:

Natura autorizzazione di spesa:

- limite massimo di spesa
- onere valutato:

Copertura degli oneri:

Clausola di neutralità finanziaria:

X dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale;

- le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente;
- le disposizioni di cui al presente provvedimento non comportano oneri per il bilancio regionale.

(indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale)

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi:
x è conforme alla normativa regionale (Statuto), statale e comunitaria

Note:

Bari, li

Il funzionario responsabile
(Nome e Cognome)
Firma

Il Dirigente della Sezione
(Nome e Cognome)
Firma

Firmato digitalmente da
BENEDETTO GIOVANNI PACIFICO
Regione Puglia
Firmato il 21/06/2022 15:22
Seriale certificato : 819214

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Si prende atto del parere tecnico
- Nulla-Osta con riferimento alla copertura finanziaria della spesa:
 - o Fino a concorrenza dello stanziamento disponibile sul fondo
- Parere negativo per:
 - o Mancanza di disponibilità sul capitolo indicato per la copertura finanziaria
 - o L'emendamento non indica la copertura finanziaria

Bari, li

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
Dott. Nicola Paladino